



# COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

## PROVINCIA DI FIRENZE

SERVIZIO GESTIONE RISORSE

### TASI

In base alle disposizioni previste dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) non risulta più dovuto per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9, per le quali continua ad essere dovuta l'IMU. Pertanto nel Comune di Palazzuolo sul Senio, per l'anno 2016, la TASI NON E' DOVUTA.

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016

**L'ACCONTO IMU** PER L'ANNO 2016 DEVE ESSERE VERSATO ENTRO IL  
**16 GIUGNO 2016**  
APPLICANDO LE ALIQUOTE APPROVATE CON DELIBERAZIONE  
N. 14/CC DEL 30/7/2015 PER L'ANNO 2015

### PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, esclusa, a decorrere dal 1.1.2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**

- Ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento comunale il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- **A partire dall'anno 2015** ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1, del d.l. n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per usufruire dell'esenzione i soggetti interessati dovranno presentare la dichiarazione IMU entro i termini di legge (30 giugno dell'anno successivo).

L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01.01.2014, non si applica altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse, dal 1.1.2016 le

Piazza Ettore Alpi n. 1 – 50035 Palazzuolo sul Senio (FI)  
Tel 0558046008-0558046154 – Fax 0558046461 – C.F./PI IVA 01161500481

[tributi@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it](mailto:tributi@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it)  
[protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it](mailto:protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it) [PEC comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it](mailto:PEC.comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it)



# COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

## PROVINCIA DI FIRENZE

### SERVIZIO GESTIONE RISORSE

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

### ESENZIONI

I **terreni agricoli** sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 504/92 secondo quanto stabilito con D.L. 24.1.2015 N. 4 convertito in legge 24.3.2015 n. 34, in quanto Palazzuolo sul Senio è compreso nell'elenco di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, comma 9-bis del D.L. n. 201/2011). Per poter usufruire di tale esenzione i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 del medesimo art. 13 (Art. 1 comma 708, L. n. 147/2013).

Sono esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile. Per poter usufruire di tale esenzione i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della

*Piazza Ettore Alpi n. 1 – 50035 Palazzuolo sul Senio (FI)*

*Tel 0558046008-0558046154 – Fax 0558046461 – C.F./PI IVA 01161500481*

[tributi@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it](mailto:tributi@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it)

[protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it](mailto:protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it) [PEC.comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it](mailto:PEC.comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it)



# COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

## PROVINCIA DI FIRENZE

### SERVIZIO GESTIONE RISORSE

dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

#### **SOGGETTI PASSIVI**

Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

#### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

Il valore a cui applicare le aliquote d'imposta è:

- per i **fabbricati**: RENDITA CATASTALE rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE
GRUPPO CAT. A (escluso A/10) e C/2, C/6 e C/7	160
GRUPPO CAT. B e C/3, C/4 e C/5	140
D/5	80
A/10	80
GRUPPO CAT. D (escluso D/5)	65
C/1	55

- **per le aree edificabili**: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Con deliberazione n. 40 dell'11.5.2005 e successive modifiche ed integrazioni sono stati determinati i valori delle aree edificabili ai fini della limitazione del potere di accertamento del Comune.
- **per il fabbricato ridotto di fatto allo stato di rudere (F/2)**, per il quale il catasto non ha assegnato rendita, con il Regolamento Comunale IMU approvato con delibera n. 29 del 8.10.2012 è stato stabilito che si considera base imponibile ai fini IMU, il valore dell'area fabbricabile, qualora esistano i presupposti di fatto o di diritto per l'attività edificatoria. Per

Piazza Ettore Alpi n. 1 – 50035 Palazzuolo sul Senio (FI)

Tel 0558046008-0558046154 – Fax 0558046461 – C.F./PI IVA 01161500481

[tributi@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it](mailto:tributi@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it)

[protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it](mailto:protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it) [PEC comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it](mailto:PEC.comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it)



# COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

## PROVINCIA DI FIRENZE

### SERVIZIO GESTIONE RISORSE

la determinazione del valore occorrerà fare riferimento ai valori stabiliti con deliberazione n. 71 GC del 28.11.2012 che ha determinato i valori anche per le categorie catastali F/3 ed F/4:

- **F/2 € 20,00 al mq. di Sul (Superficie utile lorda)**
- **F/3 il valore dell'area edificabile di pertinenza;**
- **F/4 € 25,00 al mq. di Sul (Superficie utile lorda)**

#### **La base imponibile è ridotta del 50%:**

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità e inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

#### **COMODATO GRATUITO**

**DAL 1° GENNAIO 2016 la base imponibile è ridotta del 50% altresì:**

**Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9 comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione IMU inerente l'applicazione della riduzione per l'anno 2016 dovrà essere presentata entro il 30 GIUGNO 2017.**

#### **ALIQUOTE E VERSAMENTO**

Per l'anno 2016 dovranno essere utilizzate le aliquote così come determinate per l'anno 2015 con deliberazione n. 14/CC del 30/7/2015:

- **1,06% - Aliquota ordinaria;**

Piazza Ettore Alpi n. 1 – 50035 Palazzuolo sul Senio (FI)  
Tel 0558046008-0558046154 – Fax 0558046461 – C.F./PI IVA 01161500481

[tributi@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it](mailto:tributi@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it)  
[protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it](mailto:protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it) [PEC.comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it](mailto:PEC.comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it)



# COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

## PROVINCIA DI FIRENZE

### SERVIZIO GESTIONE RISORSE

- **0,4%** - Aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per A/1, A/8 e A/9);

Si ricorda che, esclusivamente per i fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale D, l'imposta deve essere versata: nella misura dello **0,76%** allo Stato e nella misura dello **0,30%** al Comune.  
Per tutti gli altri immobili l'imposta deve essere versata interamente al Comune.

Il codice catastale del Comune di Palazzuolo sul Senio da indicare sul modello F24 è: **G270**

CODICI TRIBUTO PER F24	<b>3912</b>	IMU su abitazione principale e pertinenze - <b>COMUNE</b> (solo per le cat. <b>A/1, A/8 e A/9</b> )
	<b>3916</b>	IMU su aree fabbricabili - <b>COMUNE</b>
	<b>3918</b>	IMU su altri fabbricati - <b>COMUNE</b>
	<b>3925</b>	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - <b>STATO</b>
	<b>3930</b>	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO - <b>COMUNE</b>

Sulla home del sito comunale sarà disponibile il link per il calcolo dell'imposta e la stampa del modello F24

### DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, solo se appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica.

### DICHIARAZIONE

Le variazioni soggette a denuncia intervenute nell'anno 2015 dovranno essere dichiarate entro il **30 GIUGNO 2016**.

Per i casi in cui è previsto l'obbligo di denuncia si rimanda alle istruzioni ministeriali.

Palazzuolo sul Senio, 25 maggio 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Barbara Dall'Omo